

**PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI ESTRANEITA' AFFETTIVA ED ECONOMICA
E DI ABBANDONO DEL CONIUGE EX ARTT. 3,6 e 7 DPCM 159/2013 e smi**

Il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e smi prevede una procedura finalizzata alla possibilità di elaborare l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) senza componenti aggiuntive di reddito per casi indicati dallo stesso DPCM. In tre fattispecie il decreto prevede che:

Art. 3 c. 3 - I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscano nuclei familiari distinti esclusivamente nei casi indicati nel comma tra cui lett. e: "quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali"

Art. 6 c. 3 Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo la componente aggiuntiva per ciascun figlio indicata alla lettera b) non viene calcolata tra i vari casi indicati nel comma anche quando punto 2) lett. b): "risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici"

art. 7c. 1 Prestazioni agevolate rivolte a minorenni: il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio a meno che non ricorra uno dei casi indicati al c. 1 tra cui lett. e): "quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici"

Il procedimento prende avvio su istanza dell'interessato che dovrà presentare, ai fini del rilascio dell'attestazione da parte della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali di cui agli articoli precedenti, la richiesta di rilascio attestazione di estraneità affettiva ed economica o dello stato di abbandono attraverso uno dei moduli di cui ad allegato A, B, C a mezzo pec al Direttore sds Fiorentina Sud Est sdsfirenzesudest@postacert.toscana.it. In alternativa, per i soli soggetti che non abbiano dotazione di Pec, i moduli di richiesta possono essere presentati allo Sportello di Segretariato Sociale del proprio comune di riferimento o, in ipotesi di casi già conosciuti ed in carico, all'Assistente Sociale di riferimento che provvederanno ad inviare pec alla sds unitamente alla copia del documento di identità del richiedente.

La richiesta di rilascio dell'attestazione costituisce una dichiarazione che l'interessato rilascia con assunzione delle responsabilità civili, penali ed amministrative connesse al grado di veridicità e rispondenza di quanto dichiarato ai sensi delle previsioni di cui al DPR 445/2000.

L'ufficio Sds darà riscontro dell'avvenuta ricezione a mezzo pec con l'indicazione dell'avvio del procedimento ed indicazione del responsabile dello stesso previa verifica della completezza della domanda e della necessità di integrazione della documentazione e provvederà all'inoltro al Servizio Sociale competente per territorio il quale effettuerà l'indagine socio-familiare e gli approfondimenti necessari prevedendo una convocazione a colloquio, obbligatoria per i casi non conosciuti e non in carico al Servizio Sociale stesso.

Ad esito della verifica anagrafica, anche con eventuale supporto degli uffici anagrafici dei comuni se si necessita di un loro coinvolgimento per comprovare l'effettiva irreperibilità del coniuge/figlio, nonché della

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Piazza della Vittoria 1 – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Via di Antella 58, Loc. Ponte a Niccheri – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

sds.firenzesudest@uslcentro.toscana.it

C. F. 94297490487 – P. IVA 07179170480

indagine socio-familiare, l'Assistente Sociale procederà a redigere propria valutazione con riguardo alla sussistenza o meno delle condizioni di estraneità/abbandono.

Tale relazione dovrà essere inviata al Coordinatore del Servizio Professionale Socio-Assistenziale o al Responsabile dell'Unità Funzionale Servizio Sociale della Zona Fiorentina Sud-Est oppure, su loro disposizione, ai rispettivi delegati, i quali la riceveranno dai propri responsabili diretti. Successivamente, tali soggetti, dopo aver apposto il proprio visto, provvederanno a trasmetterla al Direttore SDS, allegando il modulo precompilato di attestazione di estraneità affettiva ed economica o di stato di abbandono ai sensi del DPCM 159/2013.

Il Direttore Sds, qualora dalla valutazione svolta dal Servizio Sociale e dagli accertamenti anagrafici, risulti la sussistenza dei requisiti, procederà al rilascio della relativa attestazione al soggetto richiedente, ed il documento avrà validità annuale. L'attestazione verrà inviata a mezzo pec all'indirizzo dal quale è pervenuta la richiesta. Nei casi straordinari in cui la richiesta sia stata consegnata a mano all'Assistente Sociale/Segretariato Sociale e questi abbiano provveduto ad inviare la richiesta di attestazione a mezzo pec del Servizio Sociale/Comune l'attestazione a firma del Direttore sarà rinviata all'indirizzo pec del Servizio Sociale/Comune dalla quale è pervenuta. Sarà quindi cura dell'Assistente Sociale/Segretariato Sociale consegnare l'attestazione al soggetto richiedente nei tempi previsti e produrne copia firmata per ricevuta da rinviare al Coordinatore Professionale Socio Assistenziale oltre che da tenere agli atti nella propria cartella sociale.

Nei casi in cui l'Assistente Sociale rilevi l'insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento segnalerà tale circostanza al Coordinatore del Servizio Professionale Socio-Assistenziale o al Responsabile Unità Funzionale Servizio Sociale Zona Fiorentina Sud Est e conseguentemente al Direttore Sds che, tramite l'Ufficio Amministrativo, provvederà a comunicare al richiedente l'impossibilità al rilascio dell'attestazione.

Le dichiarazioni effettuate dai richiedenti saranno soggette ai controlli a campione ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000.

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della pec di richiesta di rilascio attestazione.

L'attestazione di estraneità rilasciata mantiene la propria efficacia sino alla scadenza dell'ISEE ed il richiedente/dichiarante è obbligato, e per questo si assume la responsabilità, a presentare una nuova dichiarazione nel caso ci siano mutamenti delle condizioni dichiarate, con obbligo di non utilizzare l'attestazione rilasciata precedentemente al verificarsi delle suddette variazioni sia economiche che affettive, sotto pena dei conseguenziali effetti.

Si allegano i seguenti moduli:

- A) RICHIESTA DI ACCERTAMENTO STATO DI ABBANDONO DEL CONIUGE art. 3 c.3 lett e) DPCM 159/2013
- B) RICHIESTA DI ATTESTAZIONE ESTRANEITÀ AFFETTIVA ED ECONOMICA art. 6 c.3 lett b) punto 2 DPCM 159/2013
- C) RICHIESTA DI ATTESTAZIONE ESTRANEITÀ AFFETTIVA ED ECONOMICA art. 7 c.1 lett d) DPCM 159/2013
- D) ATTESTAZIONE DI ESTRANEITÀ ECONOMICA ED AFFETTIVA art. 6 c.3 lett b) punto 2 DPCM 159/2013
- E) ATTESTAZIONE DI ESTRANEITÀ ECONOMICA ED AFFETTIVA art. 7 c.1 lett d) DPCM 159/2013
- F) ATTESTAZIONE DI ABBANDONO DEL CONIUGE art. 3 c.3 lett e) DPCM 159/2013

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Piazza della Vittoria 1 – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Via di Antella 58, Loc. Ponte a Niccheri – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

sds.firenzesudest@uslcentro.toscana.it

C. F. 94297490487 – P. IVA 07179170480